



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 2/15/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETEVARESE 1 SRL  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “RETE 55”) PER LA VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 3,  
COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 8/2014)**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 gennaio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com*.”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, *lett. f)*, con il quale sono stati delegati al *Co.Re.Com* compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;

VISTO l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che recita «*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.*»;

VISTO l’articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni che recita: «*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità con apposito provvedimento.*»

VISTO l'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni che recita «*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.*»

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia il giorno 8 settembre 2014 ha contestato con atto n. Cont. 8/14, notificato nella stessa data, la violazione dell'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP, da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Rete 55*, esercito dalla società RETE VARESE 1 SRL, con sede legale in via Grandi n. 10, Grugliasco (Torino), per la trasmissione di comunicazioni commerciali prive della scritta identificativa. In particolare tale condotta è stata riscontrata nella comunicazione commerciale denominata "*Progetto audire*", andata in onda il giorno 11 novembre 2013, dalle 11:39 alle 11:42, trasmessa dopo una serie di spot correttamente individuati a mezzo della scritta "Pubblicità" e da una sigla musicale; nella comunicazione commerciale avente la durata di tre minuti e denominata "*Linea Futuro*" andata in onda il giorno 13 novembre 2013, alle ore 8:02 anch'essa priva della scritta identificativa e la comunicazione commerciale "*Amelia B*" trasmessa il giorno 14 novembre 2013, alle ore 23:45.

## **2. Deduzioni della società**

La società RETE VARESE 1 SRL, con nota del 3 ottobre 2014, ha inviato memorie difensive nelle quali ha giustificato che quanto contestato dal *Co.Re.Com* si è verificato a causa di un guasto tecnico della titolatrice automatica digitale che ha apposto la scritta identificativa "*Pubblicità*" solo in alcune delle comunicazioni commerciali dell'intero palinsesto televisivo, saltandone altre.

Tale giustificazione trova conferma negli atti inviati dal *Co.Re.Com*, in quanto nel verbale di accertamento datato 4 settembre 2014, constatando la violazione riscontrata nella comunicazione "*Progetto audire*" il giorno 11 novembre 2013 alle ore 11:39, si evidenzia che i break pubblicitari trasmessi in precedenza risultano correttamente distinti dal resto della programmazione attraverso una sigla musicale e l'apposizione della scritta "*Pubblicità*".

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Il Comitato Regionale per le comunicazioni Lombardia ha effettuato l’istruttoria preliminare del procedimento avendo riscontrato la violazione relativa alla mancata apposizione della scritta identificativa per alcune delle comunicazioni commerciali trasmesse nel palinsesto televisivo dell’emittente *Rete 55*.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate. Si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.Re.Com per la violazione riscontrata.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento del messaggio pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità, considerato l’ambito locale di diffusione televisiva, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società ha dichiarato che la violazione riscontrata risulta imputabile ad un guasto tecnico della titolatrice automatica digitale e che la scritta identificativa “*Pubblicità*” è stata apposta nella maggior parte delle comunicazioni commerciali trasmesse nell’intero palinsesto televisivo.

#### **C. Personalità dell’agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell’Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 3.040.992, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, in questo caso pari a tre, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

alla società RETEVARESE 1 SRL con sede legale in via Grandi n. 10 - Grugliasco Torino, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Rete 55*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005;

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP con delibera n. 2/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 2/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 gennaio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani